

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2473

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DANIELI Franco, BORDON, TOIA,
MANZIONE e RIGONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 SETTEMBRE 2003

—————

Nuova disciplina della cooperazione italiana allo sviluppo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso degli ultimi anni le mutate condizioni dello scenario internazionale hanno riproposto al centro del dibattito il tema della cooperazione allo sviluppo.

Nuove ipotesi di lavoro sono state delineate con, in particolare, il superamento della linea *trade not aid* a favore di quella *trade and aid* accompagnata però da un globale ripensamento sulla efficacia ed utilità degli aiuti internazionali.

I principali Paesi donatori sembrano voler invertire la tendenza alla diminuzione delle risorse da destinare all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), che ha caratterizzato tutti gli anni '90, ed in tal senso dovrebbe essere fortemente condizionante il cosiddetto *Monterrey Consensus*.

Ad oggi pertanto i termini della riflessione in merito sono molteplici (come lucidamente ha notato Josè Luis Rhi-Sausi, direttore del Cespi, nel saggio *Il dibattito sulla cooperazione italiana. Riforma, rilancio e nuovi orientamenti*): «la finanza per lo sviluppo (*Finance for development*), la coerenza fra i diversi rapporti Nord-Sud (commercio, investimenti diretti, dialogo politico), le politiche di cooperazione (i problemi dell'APS propriamente detto: coordinamento, obiettivi, strumenti e modalità) e i modelli di gestione degli aiuti (*aid management*)».

In tale nuovo contesto appare opportuno riprendere con determinazione un processo di adeguamento legislativo degli strumenti e delle politiche della cooperazione italiana, peraltro già avviato nel corso della precedente legislatura, in modo da adattarli alle mutate esigenze.

L'analisi della attività di cooperazione italiana nel corso degli ultimi anni è contrassegnata dal declino dall'APS pubblico come

componente della politica estera italiana, con in particolare una drastica riduzione del canale bilaterale degli aiuti; accanto a tale contrazione quantitativa si segnala il tentativo di trasformazione qualitativa della politica italiana di cooperazione. Ancora Rhi-Sausi individua sette elementi principali in questa direzione:

«L'adozione ufficiale della riduzione della povertà come obiettivo centrale della cooperazione italiana è quello più rilevante in termini quantitativi. Questo elemento appare sia nella proporzione degli aiuti italiani verso i Paesi meno avanzati, sia negli accordi presi nel G-8, nel cui ambito l'Italia si è impegnata a contribuire al fondo contro le malattie infettive. Consistente è anche la partecipazione italiana al fondo contro la fame e per la sicurezza alimentare. Infine alcuni dei principali programmi multi-bilaterali, come quelli con l'UNDP e l'ILO, hanno la riduzione della povertà, come obiettivo principale.

La candidatura dell'Italia, sulla base degli accordi G-8, a fare da *pivot* del programma di modernizzazione dell'amministrazione pubblica dei PVS, mediante l'uso dell'*information & communication technology*.

L'impostazione di una specifica politica di cooperazione, basata su criteri geopolitici e geoeconomici, verso le aree confinanti (Balcani e Mediterraneo) mediante nuovi atti legislativi (legge n. 84 del 2001 e articolo 8 legge n. 266 del 1999).

La scelta degli aiuti umanitari come modalità rilevante della politica italiana di cooperazione. L'approccio italiano cerca, da un lato di collegare gli aiuti umanitari agli interventi di pace, sia in situazione di conflitto che di post-conflitto; e dall'altro di stabilire un *continuum* dagli aiuti umanitari alla coo-

perazione allo sviluppo: emergenza-ricostruzione-sviluppo.

L'incorporazione delle politiche di riduzione del debito estero dei PVS nella politica italiana di cooperazione allo sviluppo, di cui sono divenute parte integrante: una tendenza che si è consolidata con l'adozione della legge n. 209 del 2000.

L'affermazione della vocazione multilaterale della cooperazione italiana, consolidatasi anche per il perdurare o l'aggravarsi dei tradizionali problemi di gestione bilaterale dell'APS.

La ricerca di un rapporto più funzionale tra la politica economica e la politica di cooperazione allo sviluppo».

Tale situazione ha creato un quadro di varie linee di politica di cooperazione, in qualche caso rispondenti a motivazioni ed obiettivi diversi, una pluralità considerata una ricchezza da alcuni ed in qualche modo inevitabile, mentre per altri sarebbe auspicabile la formulazione di un'unica politica di cooperazione con pochi obiettivi definiti e con priorità geografiche e settoriali limitate.

In ogni caso tale situazione ha determinato sia una frammentazione del processo decisionale che una più pluralista partecipazione degli attori esecutori della cooperazione internazionale, in un contesto normativo e regolamentare piuttosto farraginoso e datato non in grado di reggere con la necessaria tempestività e coerenza all'evoluzione delle politiche di cooperazione allo sviluppo.

È opportuno pertanto riprendere il cammino per una rapida riforma legislativa della cooperazione italiana disciplinata dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, anche alla luce dell'impegno assunto dal nostro Paese per portare l'APS dall'attuale 0,13 per cento del PNL allo 0,39 per cento entro il 2006.

Il disegno di legge intende rimodellare l'attuale impostazione della normativa attraverso la previsione, all'articolo 1, che la cooperazione italiana allo sviluppo come com-

ponente qualificante della politica estera dell'Italia sia finalizzata:

a) alla promozione della pace, della democrazia, dello sviluppo sostenibile, della solidarietà e della giustizia tra i popoli;

b) al soddisfacimento dei bisogni primari e alla piena realizzazione dei diritti umani, civili, politici e sociali delle popolazioni, con particolare attenzione alla difesa delle identità culturali e al sostegno della interculturalità;

c) alla promozione delle opportunità di sviluppo delle donne, all'eliminazione delle esclusioni sociali e delle discriminazioni di genere;

d) alla difesa dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

e) ai processi di ricostruzione, stabilizzazione e sviluppo nelle situazioni di crisi e di emergenza, all'assistenza e alla ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità naturali o prodotte dall'uomo;

f) alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.

Si prevede ancora lo «slegamento» dell'APS italiano e si individuano i soggetti destinatari della attività di cooperazione italiana e gli attori italiani della medesima.

Si stabilisce l'ammontare delle risorse da destinare all'APS che devono raggiungere, entro tre anni dall'entrata in vigore della legge, un ammontare almeno pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo.

Nel capo II si dettano disposizioni per l'indirizzo, la programmazione, il controllo e le competenze della attività di cooperazione.

Il capo III prevede le risorse per lo svolgimento del complesso delle attività.

Il capo IV stabilisce gli organi di gestione, e in particolare l'articolo 10 istituisce l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Il capo V disciplina la cooperazione non governativa e la cooperazione decentrata individuandone i soggetti e le iniziative.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCÌPI

Art. 1.

(Finalità)

1. La cooperazione allo sviluppo è componente qualificante della politica estera dell'Italia ed è finalizzata:

a) alla promozione della pace, della democrazia, dello sviluppo sostenibile, della solidarietà e della giustizia tra i popoli;

b) al soddisfacimento dei bisogni primari e alla piena realizzazione dei diritti umani, civili, politici e sociali delle popolazioni, con particolare attenzione alla difesa delle identità culturali e al sostegno della interculturalità;

c) alla promozione delle opportunità di sviluppo delle donne, all'eliminazione delle esclusioni sociali e delle discriminazioni di genere;

d) alla difesa dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

e) ai processi di ricostruzione, stabilizzazione e sviluppo nelle situazioni di crisi e di emergenza, all'assistenza e alla ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità naturali o prodotte dall'uomo;

f) alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.

2. La cooperazione allo sviluppo italiana è diretta ai Paesi destinatari, individuati ai sensi all'articolo 6, tenendo anche conto degli indici di sviluppo umano dell'*United Nations developing program* (UNDP). L'Italia

partecipa alla formulazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea e degli altri organismi internazionali e assume le deliberazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) in materia di cooperazione allo sviluppo.

3. La cooperazione allo sviluppo italiana ha come obiettivo la lotta contro la povertà e l'emarginazione nei Paesi destinatari e la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale. In particolare, l'Italia considera prioritari:

a) il rafforzamento istituzionale dei predetti Paesi;

b) la crescita sociale, economica e culturale della società civile, con attenzione anche al superamento del divario tecnologico;

c) la promozione di attività di mediazione culturale, volte a coniugare identità, quale rispetto delle diversità, e legalità, quale rispetto dei diritti umani, per l'affermazione di una cultura e di un'economia di legalità;

d) la promozione di uno sviluppo economico endogeno, con particolare attenzione alla piccola e media impresa locale, al cooperativismo, all'impresa sociale e al mutualismo;

e) il governo responsabile dei flussi migratori;

f) la riduzione e la cancellazione del debito estero dei Paesi destinatari e il loro equo inserimento nel commercio internazionale.

4. Le risorse complessivamente destinate dall'Italia alla cooperazione allo sviluppo devono raggiungere, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un ammontare almeno pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo.

Art. 2.

(Attività di cooperazione allo sviluppo)

1. Sono attività di cooperazione allo sviluppo tutte le iniziative atte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, che utiliz-

zano in tutto o in parte risorse italiane di natura pubblica o privata.

2. La presente legge disciplina la politica e le attività di cooperazione allo sviluppo che utilizzano risorse di natura pubblica, di seguito denominate «Aiuto pubblico allo sviluppo (APS)».

3. La cooperazione italiana si basa sul partenariato tra soggetti pubblici e privati ed organizzazioni della società civile dell'Italia e dei Paesi destinatari.

4. Non possono usufruire di finanziamenti dell'APS gli interventi diretti o indiretti di sostegno ad operazioni militari o di polizia, anche se decisi in ambito internazionale.

5. Non può usufruire di finanziamenti dell'APS il sostegno delle esportazioni italiane.

Art. 3.

(Slegamento dell'APS italiano)

1. In armonia con gli indirizzi e le intese adottati a livello internazionale, i finanziamenti dell'APS italiano concessi sia con lo strumento del credito, sia con quello del dono, inclusi quelli relativi all'aiuto alimentare, non sono vincolati alla fornitura di beni e servizi di origine italiana. Ogni diversa e straordinaria decisione è assunta dal Ministro degli affari esteri e motivata nel documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6.

Art. 4.

(Destinatari)

1. La cooperazione allo sviluppo italiana è indirizzata ai seguenti soggetti:

a) le organizzazioni sovranazionali, i governi centrali e le amministrazioni locali dei Paesi destinatari;

b) le popolazioni e le comunità locali dei Paesi destinatari, nonché i soggetti pubblici e privati di tali Paesi, rappresentanti

di interessi collettivi, a seguito di accordo con i governi centrali o locali competenti, o direttamente, se oggetto di specifiche previsioni di tutela in ambito internazionale, o a seguito di specifica individuazione nell'ambito del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6.

Art. 5.

*(Soggetti italiani della cooperazione
allo sviluppo)*

1. Sono soggetti italiani della cooperazione allo sviluppo:

- a) il Governo;
- b) le Regioni, gli enti territoriali di cui all'articolo 13, nonchè i loro consorzi ed associazioni;
- c) i soggetti della cooperazione non governativa di cui all'articolo 12 e i loro consorzi e associazioni.

CAPO II

INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE,
CONTROLLO E COMPETENZE

Art. 6.

(Indirizzi politici)

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, approva ogni tre anni il documento di indirizzo politico dell'APS italiano, nonchè annualmente, per scorrimento, i relativi aggiornamenti e le eventuali proposte di variazione. Il Governo sottopone entro il 30 giugno di ciascun anno tali deliberazioni alle Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il relativo parere entro sessanta giorni.

2. Il documento di cui al comma 1:

a) indica le finalità dell'APS, in armonia con le direttive dell'Unione europea e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con le linee di azione dell'ONU;

b) individua le priorità geografiche dell'APS.

3. Il Ministro degli affari esteri presenta annualmente al Consiglio dei ministri e trasmette alle competenti Commissioni parlamentari la relazione consuntiva dell'attività svolta. La relazione deve motivare il quadro finanziario proposto al fine di determinare le risorse da attribuire in sede di legge finanziaria, per il triennio successivo, all'APS italiano, con particolare riferimento:

a) alla partecipazione alle attività, al capitale ed alla relativa ricostituzione di banche e fondi di sviluppo;

b) al finanziamento italiano all'Unione europea per l'attuazione degli accordi internazionali sottoscritti;

c) alle iniziative di cooperazione bilaterale e multilaterale a credito di aiuto e a dono;

d) agli aiuti alimentari.

3. I poteri ispettivi del Parlamento relativi all'APS si esercitano su tutte le attività che direttamente o indirettamente fruiscono di finanziamenti o contributi all'APS.

4. Il Ministro degli affari esteri convoca, con cadenza triennale, la Conferenza nazionale sull'aiuto pubblico allo sviluppo. La Conferenza ha il compito di formulare raccomandazioni, valutazioni e indicazioni per la definizione degli indirizzi programmatici dell'APS.

Art. 7.

(Competenze del Ministro degli affari esteri)

1. Il Ministro degli affari esteri è responsabile della politica di APS.

2. Nell'ambito della sua responsabilità politica, il Ministro degli affari esteri:

a) assicura l'autonomia della politica di cooperazione e la sua coerenza con la politica estera italiana;

b) predispone, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, gli indirizzi generali dell'APS e il loro aggiornamento, da sottoporre al Consiglio dei ministri;

c) definisce, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, nel quadro degli stanziamenti di cui alla legge finanziaria, il programma annuale, con proiezione triennale, dell'APS;

d) dispone, sulla base del programma annuale di cui alla lettera *c)* e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, l'attribuzione delle risorse all'Agenzia per lo sviluppo, di cui all'articolo 10;

e) definisce i contributi volontari alle organizzazioni internazionali, nonché la quota riservata agli interventi di emergenza;

f) stabilisce la quota di risorse, comunque non inferiore al 20 per cento degli stanziamenti per gli interventi a dono, che deve essere riservata al cofinanziamento di iniziative degli enti locali, delle organizzazioni non governative (ONG) e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

g) definisce, sulla base di accordi con i Paesi beneficiari, i programmi-Paese e quelli per area geografica;

h) concorda con gli organismi internazionali di sviluppo le forme di collaborazione e le iniziative di cooperazione da cofinanziare;

i) concorda con le istituzioni finanziarie internazionali di sviluppo, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, le forme di collaborazione e le iniziative di cooperazione da cofinanziare;

l) vigila, tramite le rappresentanze diplomatiche, sulla buona attuazione dei progetti e dei programmi finanziati in tutto o

in parte dall'APS italiano e assicura la valutazione delle iniziative dell'Agenzia per lo sviluppo.

Art. 8.

*(Competenze del Ministro dell'economia
e delle finanze)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, cura le relazioni con le banche ed i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria dell'Italia alle risorse dei predetti organismi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro degli affari esteri stabiliscono congiuntamente le modalità di utilizzo dei fondi dell'APS per il sostegno al bilancio statale dei Paesi destinatari, in funzione delle riforme avviate o previste dal piano macroeconomico, nonché le modalità di attuazione delle operazioni multilaterali o bilaterali di ristrutturazione del debito, anche in relazione alle attività della cooperazione allo sviluppo italiana.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro degli affari esteri definiscono congiuntamente, secondo i parametri fissati in sede internazionale, le condizioni finanziarie agevolate di concessione dei crediti di aiuto.

CAPO III

RISORSE DELL'APS

Art. 9.

(Fondo unico per l'APS)

1. La legge finanziaria indica, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifica-

zioni, gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo, distintamente per:

a) le iniziative di cooperazione bilaterali e multilaterali volontarie finanziate con doni o crediti di aiuto, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri;

b) le spese di funzionamento dell' Agenzia per lo sviluppo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. Presso l' Agenzia per lo sviluppo è costituito il Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato «Fondo unico», articolato in tre conti:

a) crediti di aiuto;

b) doni;

c) aiuti alimentari.

3. Il Fondo unico è alimentato con:

a) lo stanziamento di cui al comma 1, lettera *a)*;

b) i rientri derivanti dal rimborso del capitale e degli interessi dei crediti di aiuto concessi e dal rimborso dei finanziamenti a dono non interamente utilizzati, ivi inclusi gli interessi maturati;

c) gli apporti conferiti dai Paesi destinatari e da altri Paesi o organizzazioni internazionali o nazionali;

d) donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente accettati;

e) qualsiasi provento derivante dall'esercizio delle attività.

4. Il fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, di cui all' articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è soppresso. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al suddetto fondo sono versate all' entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, nell' ambito dell' unità previsionale di base relativa al Fondo unico.

CAPO IV

ORGANI DI GESTIONE DELL'APS

Art. 10.

*(Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo)*

1. L'attuazione delle attività di APS è affidata all'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia».

2. L'Agenzia definisce le singole iniziative di cooperazione relative alla programmazione triennale, a quella annuale, ai programmi-Paese ed ai documenti programmatici e provvede all'istruzione ed alla esecuzione dei progetti di sviluppo, che l'Agenzia stessa può realizzare in gestione diretta ovvero di cui può affidare l'attuazione:

a) alle istituzioni pubbliche o private dei Paesi beneficiari;

b) alle organizzazioni iscritte all'elenco costituito presso l'Agenzia stessa ai sensi dell'articolo 12, comma 2;

c) ad organismi internazionali;

d) ad enti pubblici o privati selezionati secondo le vigenti norme di legge.

3. Nella predisposizione dei progetti, l'Agenzia adotta il metodo della valutazione di impatto sulle strutture sociali e sulle relazioni di genere.

4. L'Agenzia ha facoltà di acquistare all'esterno i servizi di consulenza tecnica ritenuti necessari.

5. Per l'attuazione degli impegni internazionali in materia di aiuti alimentari l'Agenzia può utilizzare il canale multilaterale oppure quello bilaterale.

6. L'Agenzia, in applicazione del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6 e dei relativi aggiornamenti annuali, predisponde un programma triennale di attività, riferito al triennio successivo all'anno di adozione del programma medesimo, aggiornato

annualmente per scorrimento. Il programma è corredato:

a) di una relazione sulle attività concordate e da concordare con i destinatari dell'APS italiano e da svolgere nel triennio di riferimento;

b) del programma delle iniziative da realizzare in via bilaterale, multilaterale e multilaterale nel primo anno del triennio di riferimento, corredato del relativo bilancio preventivo.

7. Il programma di attività di cui al comma 6 è sottoposto al Ministro degli affari esteri per la verifica di conformità al documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6.

8. L'Agenzia presenta annualmente, entro il 31 marzo, al Ministro degli affari esteri il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, corredato di dettagliata relazione consuntiva dell'attività svolta nel medesimo periodo, certificato da un organismo di verifica contabile riconosciuto a livello internazionale ed allo scopo selezionato dall'Agenzia. Tali documenti sono trasmessi per conoscenza dal Ministro degli affari esteri alle competenti Commissioni parlamentari.

9. L'Agenzia è un ente di diritto pubblico con piena capacità di diritto privato ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Essa opera secondo criteri di efficienza ed economicità, regolamentati dallo statuto di cui all'articolo 11, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro degli affari esteri.

10. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

11. Gli organi dell'Agenzia, di cui al comma 10, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, devono insediarsi entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Gli emolumenti del presidente e dei componenti gli organi dell'Agenzia sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

13. Il presidente dell'Agenzia è nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

14. Il presidente dell'Agenzia:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) sovrintende all'andamento generale dell'Agenzia.

15. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri, scelti fra persone di elevata e comprovata competenza in materia di cooperazione allo sviluppo. Essi sono nominati con decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

16. Il consiglio di amministrazione opera in conformità a quanto stabilito nello statuto di cui all'articolo 11. Esso, in particolare:

- a) delibera il programma triennale di attività dell'Agenzia, corredato della relativa relazione programmatica;
- b) delibera il bilancio di previsione annuale, le eventuali note di variazione, nonché il rendiconto consuntivo;
- c) delibera la struttura organizzativa e le procedure relative al funzionamento dell'Agenzia, entro due mesi dall'adozione dello statuto;
- d) nomina il direttore generale dell'Agenzia e delibera l'attribuzione delle deleghe al presidente, ai consiglieri e al direttore generale stesso;

e) delibera l'apertura di uffici periferici dell'Agenzia;

f) in base all'istruttoria ed alle proposte presentate dagli uffici competenti dell'Agenzia, approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo unico e adotta tutte le misure necessarie per l'esecuzione delle stesse.

17. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. I revisori devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, devono avere una comprovata esperienza nel campo della cooperazione, durano in carica tre anni e non possono essere confermati.

18. Il collegio dei revisori dei conti può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione. Esso redige una relazione sul bilancio consuntivo.

19. Il direttore generale dell'Agenzia:

a) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzione consultiva e con facoltà di iniziativa e proposta;

b) predispone lo schema del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo ed ogni altro atto da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;

c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

d) nomina i dirigenti dell'Agenzia;

e) emette gli ordinativi di pagamento;

f) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'Agenzia che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione e non sia riservato ad altro organo dell'Agenzia stessa.

Art. 11.

(Statuto dell'Agenzia)

1. Lo statuto dell'Agenzia è deliberato dal consiglio di amministrazione entro novanta

giorni dal suo insediamento ed è adottato con decreto del Ministro degli affari esteri, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, entro i successivi quarantacinque giorni.

CAPO V

COOPERAZIONE NON GOVERNATIVA E COOPERAZIONE DECENTRATA

Art. 12.

(Soggetti della cooperazione non governativa)

1. L'Agenzia, nel rispetto della programmazione annuale delle attività di APS, stabilisce l'ammontare dei singoli contributi a sostegno delle attività delle ONG, delle organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo, segnatamente femminile, per iniziative annuali o pluriennali, presentate da singole organizzazioni o da consorzi di ONG ed ONLUS, in misura non superiore al 70 per cento del costo effettivo di realizzazione.

2. Sono istituiti presso l'Agenzia l'elenco nazionale delle ONG e l'elenco speciale delle ONLUS, iscritte all'albo delle ONLUS, che svolgono prevalentemente attività di cooperazione allo sviluppo. Possono essere iscritte nell'elenco le organizzazioni aventi i seguenti requisiti:

a) costituzione con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) prevalenza, tra i propri fini statutari, della prestazione di attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà senza fini di lucro;

c) comprovata esperienza operativa in attività di cooperazione allo sviluppo nel triennio precedente la richiesta;

d) capacità di autofinanziamento nel triennio precedente la richiesta di iscrizione.

3. L'Agenzia provvede all'iscrizione ed alla cancellazione delle organizzazioni dagli elenchi di cui al comma 2, curando la tenuta degli stessi. L'Agenzia procede altresì ad informare il Ministero degli affari esteri sull'aggiornamento dei predetti elenchi.

Art. 13.

(Iniziative di cooperazione decentrata)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province ed i comuni, nonché i loro consorzi ed associazioni, possono, nel rispetto delle relazioni internazionali dello Stato italiano, autonomamente promuovere iniziative di cooperazione allo sviluppo, di solidarietà internazionale e di interscambio a livello decentrato con amministrazioni centrali o periferiche, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, rappresentanti di interessi collettivi, dei Paesi destinatari, valorizzando, in particolare, le realtà non governative presenti nel loro territorio.

2. Per il finanziamento di iniziative di cooperazione decentrata, i soggetti di cui al comma 1 possono ricorrere ad apposito capitolo di spesa del proprio bilancio, accedere a contributi ed a finanziamenti di organismi internazionali di sviluppo, ricevere contributi e donazioni a carattere privato e finanziamenti da parte dell'Agenzia a valere sul Fondo unico.

3. Le iniziative di cooperazione decentrata finanziate dall'Agenzia ai sensi della presente legge rientrano nell'ambito del programma triennale di attività, di cui all'articolo 10, comma 6.

4. Le iniziative di cooperazione decentrata che godono del finanziamento dell'Agenzia sono soggette alla valutazione della stessa Agenzia.

5. I soggetti di cui al comma 1 informano entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno l'Agenzia di tutte le loro iniziative di cooperazione decentrata.

Art. 14.

(Volontari e cooperanti internazionali)

1. Le ONG e le ONLUS si avvalgono, per lo svolgimento delle loro attività di cooperazione allo sviluppo all'estero, di volontari e cooperanti.

2. Sono considerati volontari i cittadini maggiorenni italiani e stranieri che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie, nonché di adeguata formazione e idoneità psicofisica, nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionale, assumono contrattualmente un impegno di cooperazione nei Paesi destinatari della durata di almeno due anni, per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione con ONG e ONLUS.

3. Sono considerati cooperanti i cittadini maggiorenni italiani e stranieri di comprovata esperienza professionale, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità professionali necessarie, che assumono con contratto a termine un impegno di cooperazione allo sviluppo nei Paesi destinatari per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica, gestionale e organizzativa, nell'ambito di programmi di cooperazione con ONG e ONLUS.

4. Quando le condizioni del Paese in cui prestano la loro opera mutino in modo tale da impedire la prosecuzione od il regolare svolgimento dell'attività, le ONG e le ONLUS favoriscono l'immediato inserimento dei volontari e dei cooperanti in progetti di sviluppo in altri Paesi. Il ricorrere di tali fattispecie o di comprovati motivi di salute o di forza maggiore lascia impregiudicati i benefici di legge.

5. Per i volontari e i cooperanti, il contratto con ONG e ONLUS, formulato secondo criteri definiti dall'Agenzia, deve pre-

vedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce la loro attività e il relativo trattamento economico, previdenziale, assicurativo ed assistenziale. I contratti di cui al presente comma sono comunicati all'Agenzia.

6. I volontari e i cooperanti sono iscritti, a carico delle ONG e delle ONLUS, all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché ad un'assicurazione contro i rischi di malattia ed infortuni.

7. I familiari al seguito di volontari e cooperanti che collaborano alla realizzazione di un progetto possono ricevere contributi da parte delle ONG per la parte di lavoro svolto.

8. Le imprese private che concedono ai volontari e cooperanti da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni hanno facoltà di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.

9. Le rappresentanze diplomatiche nei Paesi destinatari svolgono attività di vigilanza sull'operato delle ONG e delle ONLUS e dei rispettivi volontari e cooperanti. Le organizzazioni di appartenenza sono in ogni caso tenute ad informare la rappresentanza diplomatica competente della presenza sul territorio di volontari e cooperanti in servizio.

10. Il Ministero degli affari esteri favorisce l'inserimento di volontari e cooperanti italiani presso ONG straniere, organizzazioni internazionali e istituzioni dei Paesi destinatari ed attua le misure volte al riconoscimento del servizio da questi prestato ai sensi del presente articolo.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

(Disposizioni fiscali)

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale i soggetti non governativi di cooperazione che adempiano alle condizioni stabilite dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e prevedano espressamente nel proprio statuto di svolgere, oltre eventualmente alle attività menzionate all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997, esclusivamente le seguenti attività di cooperazione e solidarietà internazionale: iniziative di informazione e di cooperazione allo sviluppo; selezione, formazione e impiego di volontari e cooperanti internazionali; realizzazione di progetti e programmi a termine nonché di interventi di emergenza nei Paesi destinatari; iniziative di formazione in Italia o all'estero rivolte ad operatori della cooperazione o a cittadini dei Paesi destinatari. A tal fine la comunicazione di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 460 del 1997 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla richiesta di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 2, della presente legge.

2. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle ONG iscritte nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 2, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono comunque imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Il beneficio di cui al comma 2 compete per le importazioni di beni destinati alle finalità di cui al medesimo comma.

Art. 16.

(Norme transitorie e finali)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono emanate le disposizioni di attuazione della presente legge.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

3. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

